



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

S C H E D E

dello Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE "ANTICIPATA"

ANALOGA ALLA EX PENSIONE "DI ANZIANITA' "

Parecchi pensionandi chiedono spiegazioni sul nome

PENSIONE "ANTICIPATA" temendo "penali"

.....precisazioni e.....chiarimenti ←

Durante il servizio consulenza degli iscritti Snals pensionandi 2022, prima di passare la pratica al Patronato INPAS CONFISAL collegato con lo SNALS, sono solito controllare tutti i dati dei pensionandi per evitare poi errori nella compilazione della DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE che poi il Patronato invia on line alla sede competente dell'INPS CASSA STATO.

..spesso succede..

Durante il controllo dati sono solito dire....."lei signora conseguirà al 01/09/2022 la **"PENSIONE ANTICIPATA"**appena pronunciato l'aggettivo **"ANTICIPATA"** la pensionanda aggiunge.....

*Professore lei sta sbagliando.....io andrò in pensione con la **"legge Fornero"** non chiedo.....nessun anticipo.....ho contribuiti per 42 anni....perchè mi parla di"anticipata"?*

mia....risposta.....

Signora non si agiti.....è stata la cd."Legge Fornero" a chiamarla **ANTICIPATA** **abolendo la precedente dizione "PENSIONE DI ANZIANITA' "** come riportato di seguito:

Il comma 3 dell'art. 24 della legge 214/211 prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012

le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e **di anzianità** sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia»,
- b) «pensione anticipata».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011 - 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento della spesa» - Serie Generale n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276)

Riduzioni di spesa. Pensioni

24

Capo V

Misure per la riduzione del debito pubblico

25

26

27

Capo VI

Concorso alla manovra degli Enti territoriali

28

Capo VII

di età' e di anzianità' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, ((salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18;)) b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

Anche il Messaggio INPS n. 1405 del 25 gennaio 2012 precisa:

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici

Il comma 3 dell'art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia»,
- b) «pensione anticipata»,



....quindi.....

La pensione "ANTICIPATA" Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, SI CONSEGUE non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando SOLAMENTE il requisito di natura contributiva.

Pertanto è possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di "anticipata"), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi, che fino al 2026 devono essere posseduti ENTRO IL 31/12 dell'anno di cessazione e sono:

42 anni e 10 mesi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne

non è richiesto nessun requisito relativo all'età.

precisazione

Per i dipendenti scuola con "pochi" contributi la pensione di vecchiaia si consegue prima della pensione c.d. "ANTICIPATA".

PENSIONE "ANTICIPATA"

ANALOGA ALLA EX PENSIONE "DI ANZIANITA' "

Come precisato nell'atto della "Camera" *vedasi link al termine di questa scheda* la pensione "ANTICIPATA" gode come la ex di ANZIANITA' dell'integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano.

Con l'articolo 19 del D.L. 112/2008 la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni di anzianità (a carico di tutte le forme di assicurazione obbligatoria) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano.

La possibilità di cumulo è stata precisata nella Circolare INPS n.108 del 9/12/2008, *vedasi link al termine di questa scheda*

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

D.L.n.112/2008 [https://www.g](#)

Circolare INPS n.108/2008 [https://www.inps](#)

Legge c.d."Fornero" [https://ww](#)

Nota Camera [https://leg1](#)

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi
*Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

mercoledì 24 novembre 2021

alle ore

18:10:45